



DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
n. 175

DECRETO DIRIGENZIALE N. 364 /DA del 09 LUG. 2024

Oggetto: Rimborso spese legali alla dipendente Sidoti Anna per il - Procedimento Penale R.G.N.R. n° 1651/22 assolta con Ordinanza di archiviazione del 8/5/24 del Tribunale di Patti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone" ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che i dipendente Ing.Sidoti Anna , nata a Montagnareale (ME) il 7/1/1972 cod. fisc. SDTNNA72A47F395H ed ivi residente in Via Praia , 12 è stata imputata nel seguente procedimento penale per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, Procedimento Penale R.G.N.R. n° 1651/22, conclusosi con Ordinanza di archiviazione del 8/5/24 Tribunale di Patti, che si allega.

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata in data 20/5/24 registrata con prot. n° 13432 dall'Ing. Sidoti Anna, con la quale trasmette la fattura n. 15 del 14/5/24 debitamente quietanzate dall'avv. Balletta Francesco, per l'importo complessivo di € 4523,27 calcolata entro i limiti della tariffa prevista dalla Delibera 48/CD del 27/11/2019;

Ritenuto che per procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'importo complessivo di € 4523,27 occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 4523,27 sul cap. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente Ing. Sidoti Anna, cod. fisc. SDTNNA72A47F395H nel procedimento penale di cui in oggetto, conclusosi con l'Archiviazione dello stesso come meglio descritto in narrativa, per l'importo complessivo di € 4523,27 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT85N 36081 05138 253252 053270 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale .

Dott. Calogero Franco Fazio



PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- <anna.sidoti@ingpec.eu >

A

<autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Richiesta rimborso somme leale - Sinistro Calà Daniel

Sabato 18-05-2024 14:30:59


Saluti

Allegati:

Sidoti_Ing._Anna_-_Cas_richiesta_rimborso_spese_legali_Balletta_-_Sinistro_Cala_Daniele-signed.pdf
1531.22_arch_gip.pdf Fattura_15FE.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Cont.


Ing. Anna Sidoti

Cell.: 3476568743 PEC: anna.sidoti@ingpec.eu

Spett.le **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**

Contrada Scoppo

98122 MESSINA

PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it

OGGETTO: SIDOTI Anna richiesta rimborso spese legali relative al proc. penale n. 1651/22 R.G.n.r. – 1531/22 R.G. GIP, definito con ordinanza di archiviazione ex art. 409, comma 4, e 410, comma 3, c.p.p., emessa dal Tribunale di Patti in data 08.05.2024.

Con riferimento all'oggetto comunicato, come da ordinanza allegata, di essere stata prosciolta con pronuncia ampiamente liberatoria dal Giudice penale che ha escluso ogni mio coinvolgimento nei fatti originariamente addebitati.

Nel prendere atto di quanto sopra chiedo che codesto Ufficio, ritenuto escluso ogni aspetto di valutazione negativa sulle condotte tenute dalla dipendente, disponga il pagamento delle somme richieste dal proprio difensore secondo la richiesta allegata.

Ringrazio.

All.: 1. Ordinanza di archiviazione dell'8 Maggio 2024 emessa dal Tribunale di Patti;

2. copia fattura elettronica ricevuta dal difensore Avv. Francesco Balletta sottoscritta digitalmente.

Lì, 14 Maggio 2024

Ing. Anna Sidoti



Firmato digitalmente da:

ANNA SIDOTI

18/05/2024 14:29

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito penale

Artt. 1-3 e 12 – 17 D.M. n. 55/2014

Tabelle: 2014-2022

1.- Competenza: indagini preliminari

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 662,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio:	€ 1.040,00
Decisionale	€ 1.229,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 3.782,00
PROSPETTO	
Compenso tabellare	€ 3.782,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 567,30
Totale compenso di fase	€ 4.349,30

RIEPILOGO ONORARI

€ 3.782,00, per Onorari

€ 567,30, per rimborso spese generali al 15%

€ 173,97, per CpA al 4%, e così, complessivamente, € 4.523,27 (regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n° 190/2014 e successive modifiche, esente da Iva e r.a.).

Avv. Francesco Balletta



TRIBUNALE DI PATTI
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Ordinanza di archiviazione
- art. 409, comma IV° e 410, comma III°, c.p.p. -
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Andrea La Spada

letti gli atti del procedimento penale a margine indicato, iscritto nei confronti di **SIDOTI Anna**, in atti generalizzata;

letta la richiesta di archiviazione del P.M.;
letto l'atto di opposizione formulato da Calà Daniele;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.4.2024;
richiamate le precedenti ordinanze;
rileva, osserva e decide quanto segue.

Il P.M., ripercorse le vicende processuali che caratterizzano l'andamento delle valutazioni, di rito e di merito, variamente rese in questa sede, fonda la richiesta d'archiviazione essenzialmente *a*) sull'insussistenza dell'obbligo di adeguamento – in assenza d'interventi di "riqualificazione" strutturale, da distinguere rispetto alla mera "manutenzione" – delle barriere protettive laterali, invero conformi alla normativa vigente all'epoca di collocazione, sia pur successivamente superata e *b*) sull'irrelevanza della collocazione della caditoia che, in tesi dell'opponente, avrebbe contribuito alla causazione del sinistro in esame.

L'opponente, dal canto suo, si duole dell'inconferenza delle motivazioni variamente addotte dal P.M. richiedente, censurando la scelta di non riconnettere valenza alla sussistenza, pur accertata dallo stesso C.T. del P.M. in ordine alla conformazione del terminale della barriera, di profili di colpa, quantomeno generica, rilevanti ex art. 14 C.d.S., in capo all'Ente gestore dell'autostrada.

Ciò detto, la richiesta d'archiviazione non merita le censure mosse dall'opponente.

Nel merito, date per assodate in questa sede causa e dinamica del sinistro, il C.T. del P.M., ing. Della Rovere, ha anzitutto escluso valenza causalmente rilevante alla presenza della caditoia: *"L'ing. DAMIANO ipotizza che prima dell'infilzamento nel guard-rail la vettura sia passata sopra una delle caditoie (probabilmente sprovvista di chiusino) con la ruota anteriore sinistra. L'urto generato da questo passaggio avrebbe danneggiato la ruota, la abbia forata e abbia deformando il cerchione della ruota. Di conseguenza si sarebbe danneggiata la sospensione della stessa ruota e il mezzo di conseguenza sia diventato ingovernabile, impedendo al Calà di correggere la traiettoria ed evitare l'infilzamento."*

A parere dello scrivente questa ipotesi non regge per i seguenti motivi:

- *La deformazione presente sulla ruota anteriore sinistra e sulla relativa sospensione può essere stata originata da altra causa, ad esempio dai cinque urti consecutivi contro le piantane di sostegno del guard-rail divelte dalla vettura.*
- *Un urto della ruota contro il bordo in conglomerato cementizio della caditoia avrebbe sicuramente danneggiato la caditoia, staccando parte del conglomerato. Questa circostanza doveva essere documentata fotograficamente dal CTP del Calà (cosa non riscontrata nella relazione dell'ing. Damiani e neppure riportata nell'informativa della polizia stradale).*
- *Un urto di questo tipo difficilmente avrebbe danneggiato le sospensioni e disarticolato lo sterzo. Avrebbe determinato la foratura della ruota e la deformazione del cerchione ma niente*

Mutuando, quindi, il consolidato principio secondo cui le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del *neminem laedere*, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante *guard-rail*, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti – nei tratti oggettivamente non pericolosi, sia quanto a condizioni della strada, come nel caso in esame; che quanto a (nella specie non ricorrente) tasso d'incidentalità, da cui discende l'insussistenza *ex lege* dell'obbligo di adeguamento *in parte qua* – e sostituendo all'obbligo di apposizione delle barriere la loro sostituzione, si perviene alla medesima conclusione, nel senso della mancanza di un obbligo di attivazione in capo al gestore della tratta autostradale in questione, con conseguente difetto di rimproverabilità della lamentata inerzia.

Non rilevano in senso contrario le sentenze citate dalla Difesa dell'opponente⁶ in quanto rese in contesti fattuali in cui, rispettivamente, o erano stati posti in essere lavori di rimozione delle barriere, ciò che ovviamente implica che, pur in assenza di obbligo alle condizioni sopra esposte, una volta che l'Ente adottò la decisione di sostituire le barriere, si debbano seguire le prescrizioni tecniche frattanto emanate⁷; ovvero di tratto autostradale – a differenza del caso in esame – connotato da “particolare pericolosità”.

Per le ragioni esposte, non ravvisandosi nella specie la violazione di un obbligo di attivarsi idonea a fondare un giudizio di responsabilità omissiva in capo all'indagata (né, in ipotesi, ad altri funzionari del C.A.S.), si deve pervenire ad una prognosi infausta circa una ragionevole previsione di condanna, con conseguente rigetto dell'atto d'opposizione e accoglimento della richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 409 e 410, c.p.p.,

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento e dispone la restituzione degli atti al P.M. richiedente.


Autorizza, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., il rilascio di copie, estratti o certificati degli atti del procedimento, agli aventi diritto.

Così deciso in Patti, 08 maggio 2024.

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Denise Iannaci



Il Giudice
Dott. Andrea La Spada



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Patti, il 8.5.2024
L'Assistente Giudiziario
Iannaci Denise



confronti degli utenti delle strade, imponendosi altresì l'applicazione di ulteriori regole cautelari di manutenzione (quali l'abbassamento dei limiti di velocità e le segnalazioni)”.
⁶ Il riferimento è a Cass. n. 48754/19 e Cass. n. 30190/13.

⁷ Di contro, come accertato dal C.T., “il tratto oggetto di incidente non era stato soggetto né ad interventi di manutenzione né ad interventi di riqualificazione dall'anno di costruzione fino alla data dell'incidente e ciò con riferimento alla caduta e al *guard-rail*” (pag. 4).

Fattura 15/FE del 14/05/2024

Avv. Francesco Balletta
Corso Matteotti, 13 - 98066 Patti (ME)
Partita IVA IT02987060833
C.F. BLLFNC78E22F206E Email: studiolegaleballettaedonzi@gmail.com
Website: www.studiolegaleballettaedonzi.it

ANNA SIDOTI
VIA PRAIA 12
98066 PATTI (ME)
C.F. SDTNNA72A47F395H

Per Compensi relativi all'attività professionale svolta nel procedimento penale n. 1651/22 RGNR -1531/22 RG GIP, già pendente davanti al Tribunale di Patti e definitosi con ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione in data 8 Maggio 2024

IMPONIBILE	QUANTITÀ	ALICUOTA	TOTALE
€ 3.782,00	1	0 %	€ 3.782,00

Spese forfettarie 15%

€ 567,30	1	0 %	€ 567,30
----------	---	-----	----------

Esenzioni IVA:

4.523,27 € - Non soggetto - Regime forfettario Art.1, c. 54-89, L. 190/2014 non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi dell'Art. 1, C. 67 L. 190/2014 e successive modificazioni

Bollo 2.00 € - assolto ai sensi del Decreto MEF 28 dicembre 2018

Note Per quietanza

RIEPILOGO

Totale	4.349,30 €
Cassa previdenziale TC01 4,00%	173,97 €
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	
Imponibile	0,00 €
Totale fattura	4.523,27 €
Importo dovuto	4.523,27 €

Bonifico IT53A0623082381000015268335 14/05/2024 4.523,27 €

Avv. Francesco Balletta

Email: studiolegaleballettaedonzi@gmail.com Website: www.studiolegaleballettaedonzi.it
Regime Fiscale: Regime forfettario Art. 1, c. 54-89, L. 190/2014 non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi dell'Art. 1, C. 67

Copia di fattura elettronica conforme a quella trasmessa telematicamente al Sistema di Interscambio
Fattura Elettronica generata con www.fatturaelettronica-app.it